

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L. 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto n.1 del 2011, con il quale il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio;

CONSIDERATA la richiesta di parere in materia di criteri di computo della popolazione, ai fini dell'applicazione dei vari istituti dell'ordinamento contabile, formulata dal Sindaco del Comune di Bassano Romano con nota n.6908 del 18/07/2013, acquisita al protocollo della Sezione con il n.5507 in data 19/07/2013;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 42 del 9 agosto 2013, con cui la Sezione Controllo per il Lazio è stata convocata in data odierna per l'esame collegiale della questione consultiva;

UDITO, in camera di consiglio, il relatore Consigliere Dr. ssa Rosalba Di Giulio;

PREMESSO

Con nota indicata in epigrafe, direttamente inoltrata a questa Sezione, il Sindaco del Comune di Bassano Romano ha formulato richiesta di parere, ai sensi dell'art.7, comma 8, della L. 131 del 2003, chiedendo delucidazioni riguardo a quali siano le modalità cronologiche da applicare in linea generale nel computo dell'entità della popolazione residente, ai fini della operatività di molti istituti dell'ordinamento contabile vigente che, pur dando rilievo alla soglia dei 5.000 abitanti, non indicano espressamente quale sia la data alla quale va accertato tale dato.

CONSIDERATO

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono investite, dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, del potere di rendere pareri, ma l'esercizio della funzione consultiva è subordinato alla previa verifica in concreto della sussistenza di due requisiti di ammissibilità: sotto il profilo soggettivo deve sussistere la legittimazione dell'organo richiedente, che deve essere il legale rappresentante di uno degli enti previsti dalla L. n.131 del 2003, tra cui rientra senz'altro il Comune quale ente locale e, sotto il profilo oggettivo, il quesito prospettato deve riguardare la materia della contabilità pubblica.

Nella specie, **in relazione al profilo soggettivo**, la richiesta di parere, seppure non inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) ma direttamente dal Comune di Bassano Romano, è da ritenere ammissibile, in conformità al costante

orientamento di questa Sezione, in quanto presentata a firma del Sindaco *pro-tempore*, soggetto legittimato ad esprimere la volontà e ad impegnare l'ente locale verso l'esterno (art. 50 TUEL).

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere presentata è del pari ammissibile, avendo per oggetto un quesito di carattere generale, propedeutico all'interpretazione ed all'applicazione di norme in materia della contabilità pubblica.

Quanto al quesito ermeneutico posto, il Collegio ritiene che il criterio cronologico generale adottabile nel computo della popolazione residente, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento contabile sia quello di verificare l'entità della popolazione residente **al 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, secondo i dati Istat**, come del resto espressamente indicato negli schemi di questionario da inviarsi a questa Sezione tramite SiQuel.

Argomenti ermeneutici a favore di tale tesi si desumono anzitutto dall'art.156 del TUEL, che menzionando le varie classi demografiche, da accertarsi con riferimento alla popolazione residente sul territorio dell'ente locale "*ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico*", ossia dell'ordinamento finanziario-contabile (in opposizione alla parte prima che disciplina l'ordinamento istituzionale degli enti locali), precisa al secondo comma che "*Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel*

sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile”.

Tale criterio è stato anche ritenuto applicabile, in quanto più concreto ed attuale dalla Sezione Autonomie di questa Corte per individuare la dimensione demografica del Comune ai fini dell'erogazione delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali secondo gli scaglioni previsti dal D.M. 2000 n.119 (delib. n.7/SezAut/2010) ed a parere del Collegio costituisce parametro di carattere generale ed astratto per computare la popolazione residente in materia contabile, fatta salva ovviamente ogni eventuale contraria previsione del legislatore espressamente formulata in relazione a casi specifici.

Tale medesimo criterio è stato anche recepito, ai fini della individuazione degli enti locali sottoposti al rispetto del Patto di Stabilità interno, dalla Circolare del 7 febbraio 2013 n.5 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il triennio 2013-2015 e l'individuazione della nuova soglia di 1.000 abitanti.

P.Q.M.

**La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
per il Lazio rende il parere nei termini suindicati.**

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del
Dirigente del Servizio di Supporto, al Comune di Bassano Romano.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 3
settembre 2013.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

(f.to Rosalba Di Giulio)

(f.to Ignazio Faso)

Depositata in Segreteria in Roma, il 27 settembre 2013

Il Responsabile del Servizio di Supporto

f.to Chiara Samarelli